

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A10855 del 24/10/2012

Proposta n. 22184 del 19/10/2012

Oggetto:

D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Modifica della fascia tampone e della zona infestata nell'ambito della zona di insediamento della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	SINTINI ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	ANDREA SINTINI	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Determinazione

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”. Modifica della fascia tampone e della zona infestata nell’ambito della zona di insediamento della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario e Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente ”Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del R.R. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative, tra l’altro, a adempimenti relativi ai Decreti MIPAAF di lotte obbligatorie e misure fitosanitarie di emergenza intese a prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali sul territorio regionale in recepimento anche di provvedimenti comunitari in materia;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu la quale, all’art. 6, prevede l’adozione nelle zone delimitate delle misure ufficiali fissate ai punti I e II dell’allegato II ed in particolare il divieto di movimentazione del materiale vegetale di *Castanea* destinato alla piantagione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” e s.m.i. che all’articolo 50, comma 1, lettere g) ed i) indica come competenze del Servizio Fitosanitario Regionale la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, nonché l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”, che definisce “zona di insediamento” l’area costituita dall’”area infestata” più una “fascia tampone” con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell’area infestata;

VISTO il Report, notificato il 17.11.2010, relativo all'ispezione dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601 del 1-12.3.2010 che ha riguardato, tra le altre lotte obbligatorie, anche quella al cinipide del castagno e nel quale, per quanto riguarda questa avversità, si raccomanda di "assicurare che il movimento delle piante ospiti all'interno e all'esterno della zona delimitata sia vietato a norma dell'allegato II, sezione II della decisione 2006/464/CE";

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 453 del 29.02.2008, n. C1870 del 08.08.2008, n. C1825 del 17.07.2009, n. C2446 del 14.10.2010 e n. A9293 del 28.09.2011, con le quali è stata progressivamente ampliata la delimitazione della zona di insediamento del Cinipide sul territorio regionale;

VISTI i provvedimenti con i quali le Regioni contermini hanno delimitato le proprie zone:
Determinazione Dirigenziale n.171 del 24.2.12 della Regione Marche;
Determinazione Dirigenziale n. FIT/083 del 23.11.11 della Regione Abruzzo;
Allegato A (Aggiornamento di atto precedente) del 12.4.2012 della Regione Toscana;
Determinazione Dirigenziale n.276 del 7.5.10 della Regione Umbria;
Decreto Dirigenziale 428 del 15.11.11 della Regione Campania;
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 31.10.11 della Regione Molise;

CONSIDERATO che nel corso del monitoraggio primaverile-estivo 2012 è stata accertata la presenza del cinipide nei territori comunali di Pozzaglia Sabino, Fiamignano e Varco Sabino (RI);

CONSIDERATO che le regioni Abruzzo e Marche, con le loro zone di insediamento impongono la fascia tampone agli interi territori dei comuni di Amatrice e Accumoli (RI);

CONSIDERATO che le regioni Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise hanno territori comunali non infestati né in fascia tampone, ai quali la fascia tampone viene imposta dalla zona di insediamento del Lazio;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dover ridefinire l'area infestata all'interno della zona di insediamento, già individuata con la Determinazione Dirigenziale n. A9293 del 28.09.2011, tenendo conto delle nuove aree dove è stata accertata la presenza del cinipide nel 2012, con la relativa fascia tampone di 15 km, come di seguito indicato:

1. area infestata, costituita dagli interi territori provinciali di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone e, in provincia di Rieti, dai territori comunali di: Antrodoco, Borgovelino, Castel S.Angelo, Cittaducale, Collalto Sabino, Collegiove, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Longone Sabino, Micigliano, Nespolo, Pescorocchiano, Petrella Salto, Pozzaglia Sabino, Rieti, Turania e Varco Sabino;

2. fascia tampone, costituita dal rimanente territorio laziale. Parte dei territori delle regioni contermini Abruzzo, Toscana, Molise è parimenti, in conseguenza dell'infestazione nel Lazio, fascia tampone la cui puntuale definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali. La zona delimitata è rappresentata nella cartografia allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO necessario, a seguito delle raccomandazioni contenute nel Report dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601, di disporre il divieto di movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno dell'area delimitata sia verso l'esterno;

DETERMINA

per quanto in premessa;

ai sensi dell' articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007:

a) di delimitare l'intero territorio regionale quale zona di insediamento così costituita:

1. area infestata, costituita dagli interi territori provinciali di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone e, in provincia di Rieti, dai territori comunali di: Antrodoto, Borgovelino, Castel S. Angelo, Cittaducale, Collalto Sabino, Collegiove, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Longone Sabino, Micigliano, Nespole, Pescorocchiano, Petrella Salto, Pozzaglia Sabino, Rieti, Turania e Varco Sabino;

2. fascia tampone, costituita dal rimanente territorio laziale. Parte dei territori delle regioni contermini Abruzzo, Toscana, Molise è parimenti, in conseguenza dell'infestazione nel Lazio, fascia tampone la cui puntuale definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali. La zona delimitata è rappresentata nella cartografia allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (Allegato 1);

b) di vietare la movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno dell'area delimitata sia verso l'esterno.

Le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore a far data dal presente atto.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web del Servizio fitosanitario.

IL DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani

